



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO DAL 01.01.2021

Il giorno 29/03/2021, alle ore 20:00, in sessione ordinaria, seduta Pubblica e in prima convocazione, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Qualifica | Presenza |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| TRAMONTI STEFANO | Sindaco | Presente in videoconferenza |
| DUROSINI VIVIANA | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| GIULIETTI SIMONE | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| BARONI LAURA | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| RODELLA ROBERTO | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| ZIGLIANI TIZIANO | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| PIOVANI ALESSANDRO | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| ZONTA ROBERTO | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| BOTTURI GABRIO | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| BONDIOLI MARCO | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| PINO GISELLA | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| GAVEZZOLI ALBERTO | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| FRANZONI LUCA | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| MONTEVERDI ALBERTO | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| GOLINI LORENZA | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| TONONI GUIDO | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| DESENZANI ELENA | Consigliere | Presente in videoconferenza |

Totale Presenti **17** Totali Assenti **0**

Partecipa il Segretario Generale dott. Luigi Lanfredi, in videoconferenza, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Stefano Tramonti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che :

- all'art. 1, comma 816, istituisce dal 1° gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- all'art. 1, comma 837, istituisce dal 1° gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e/o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e dei prelievi sui rifiuti (TARI) limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- all'art. 1, comma 847, abroga dal 1° gennaio 2021 il Capo I e Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni e alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativi ai canoni per l'imposta di pubblicità e occupazione spazi ed aree pubbliche, oltre ad ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

PRESO ATTO che l'istituzione e la disciplina dei nuovi canoni patrimoniali deve essere contenuta in apposito regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto delle indicazioni di cui ai sotto indicati commi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- da 817 a 836, per il canone unico di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari;
- da 838 a 845, per il canone di occupazione aree e spazi destinati ai mercati.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni", il quale prevede che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che è necessario provvedere all'istituzione, dei canoni, a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed approvazione del regolamento, dando atto che le tariffe vengono approvate con successiva apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e delle altre entrate,



nonché per approvare i relativi degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;

PRESO ATTO che la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA) risulta affidata in concessione fino al 31.12.2023, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina del canone di esposizione pubblicitaria, del canone di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, predisposto dall'Area Tributi, composto da n. 64 articoli e qui allegato, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di disapplicare:

- il Regolamento relativo all'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione n. 4 del 02.02.2020, salvo che per gli adempimenti pendenti per gli anni di competenza fino al 2020;
- il Regolamento relativo all'imposta di pubblicità, approvato con deliberazione n. 520 del 29.11.1994 e ss.mm.ii, salvo che per gli adempimenti pendenti per gli anni di competenza fino al 2020;
- le altre norme regolamentari contrarie o incompatibili con il presente regolamento;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile dell'Area Tributi Rag. Emanuela Longhi e in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Rag. Mariagabriella Passeri ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.18.8.2000 n. 267;

Gli interventi sono riportati, ai sensi dell'art. 73 del regolamento del Consiglio Comunale, nel verbale elettronico di seduta costituito dalla registrazione audio su supporto informatico conservato agli atti del servizio segreteria;

La votazione avviene per appello nominale.

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Franzoni Luca, Monteverdi Alberto, Golini Lorenza, Tononi Guido e Desenzani Elena) espressi dai 17 consiglieri presenti e votanti,

VISTO l'art. 42, comma 1, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. DI approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, il “Regolamento per la disciplina del canone di esposizione pubblicitaria, del canone di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale”, composto da 64 articoli, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 1 gennaio 2021;
3. DI disapplicare:
 - il Regolamento relativo all'applicazione del canone di occupazione spazi ed



aree pubbliche, approvato con deliberazione n. 4 del 02.02.2020, salvo che per gli adempimenti pendenti per gli anni di competenza fino al 2020;

- il Regolamento relativo all'imposta di pubblicità, approvato con deliberazione n. 520 del 29.11.1994 e ss.mm.ii, salvo che per gli adempimenti pendenti per gli anni di competenza fino al 2020;
- le altre norme regolamentari contrarie o incompatibili con il presente regolamento;

4. DI demandare al Responsabile dell'Area Tributi, la predisposizione di ogni ulteriore atto conseguente.

Indi, con separata votazione, per appello nominale, che ottiene n. 12 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Franzoni Luca, Monteverdi Alberto, Golini Lorenza, Tononi Guido e Desenzani Elena) espressi dai 17 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000

IL SINDACO
dott. Stefano Tramonti

Il Segretario Generale
DOTT. LUIGI LANFREDI

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)



COMUNE DI CARPENEDOLO

(Provincia di Brescia)

**Regolamento per la disciplina
del canone di esposizione pubblicitaria
del canone di occupazione del suolo pubblico
del canone mercatale**

di cui all'art 1 commi 816-845 Legge 160/2019

Approvato con delibera di C.C. n. del

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

| | |
|------------|--|
| Articolo 1 | Oggetto del Regolamento |
| Articolo 2 | Presupposto del Canone |
| Articolo 3 | Classificazione del Comune e suddivisione del territorio |
| Articolo 4 | Definizioni |
| Articolo 5 | Funzionario Responsabile |
| Articolo 6 | Soggetto attivo e soggetto passivo |

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

| | |
|-------------|---|
| Articolo 7 | Disposizioni di carattere generale |
| Articolo 8 | Tipologia delle occupazioni e degli impianti pubblicitari |
| Articolo 9 | Definizione di insegna d’esercizio |
| Articolo 10 | Pubblicità effettuata con veicoli in genere |
| Articolo 11 | Mezzi pubblicitari vari |
| Articolo 12 | Riduzioni |
| Articolo 13 | Esenzioni |
| Articolo 14 | Modalità di applicazione del canone |
| Articolo 15 | Criteri per la determinazione del canone |
| Articolo 16 | Domanda di autorizzazione - dichiarazione |
| Articolo 17 | Rilascio del provvedimento di concessione-autorizzazione |
| Articolo 18 | Pagamento del canone |
| Articolo 19 | Rimborsi e compensazioni |
| Articolo 20 | Rimozione anticipata |
| Articolo 21 | Divieti e limitazioni |
| Articolo 22 | Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti |
| Articolo 23 | Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari |
| Articolo 24 | Sanzioni - Indennità - Maggiorazioni |
| Articolo 25 | Accertamento e riscossione coattiva |

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

| | |
|-------------|--|
| Articolo 26 | Tipologia degli impianti destinati alle affissioni |
| Articolo 27 | Servizio delle pubbliche affissioni |
| Articolo 28 | Impianti privati per affissioni dirette |
| Articolo 29 | Modalità delle pubbliche affissioni |
| Articolo 30 | Riduzioni |
| Articolo 31 | Esenzioni |
| Articolo 32 | Canone sulle pubbliche affissioni |
| Articolo 33 | Pagamento del canone |
| Articolo 34 | Materiale pubblicitario abusivo |
| Articolo 35 | Norme di rinvio |

CAPO IV – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Articolo 36 | Disposizioni di carattere generale |
| Articolo 37 | Tipologie di occupazioni |
| Articolo 38 | Occupazioni non assoggettate |

| | |
|-------------|---|
| Articolo 39 | Occupazioni abusive |
| Articolo 40 | Disciplina di occupazioni particolari |
| Articolo 41 | Procedimento amministrativo - Domanda di occupazione |
| Articolo 42 | Diritti di istruttoria - d'urgenza – sopralluoghi e depositi cauzionali |
| Articolo 43 | Istruttoria |
| Articolo 44 | Rilascio della concessione |
| Articolo 45 | Titolarità della concessione o autorizzazione |
| Articolo 46 | Obblighi del concessionario |
| Articolo 47 | Proroga e rinnovo della concessione o autorizzazione |
| Articolo 48 | Criteri per la determinazione della tariffa del canone |
| Articolo 49 | Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni |
| Articolo 50 | Modalità di applicazione del canone |
| Articolo 51 | Pagamento del canone |
| Articolo 52 | Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione |
| Articolo 53 | Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione |
| Articolo 54 | Rimborsi e compensazioni |
| Articolo 55 | Sanzioni - Indennità - Maggiorazioni |
| Articolo 56 | Accertamento e riscossione coattiva |

CAPO V – CANONE MERCATALE

| | |
|-------------|--|
| Articolo 57 | Disposizioni di carattere generale |
| Articolo 58 | Criteri per la determinazione del canone |
| Articolo 59 | Pagamento del canone |
| Articolo 60 | Rimborsi e compensazioni |
| Articolo 61 | Sanzioni -Indennità – Maggiorazioni |
| Articolo 62 | Accertamento e riscossione coattiva |
| Articolo 63 | Norme di rinvio |

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Articolo 64 | Disposizioni finali e transitorie |
|-------------|-----------------------------------|

ALLEGATO A Classificazione del territorio

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 01.01.2021 disciplina l'istituzione ed i criteri di applicazione del:
 - canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, comma 816 e successivi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art 27 commi 7 e 8 del codice della strada;
 - canone di concessione per l'occupazione delle aree e spazi pubbliche destinati a mercati appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile di cui all'articolo 1, comma 837 e successivi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione del canone di occupazione suolo pubblico per i mercati e del prelievo sui rifiuti.
2. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione anche le norme comunali attinenti all'occupazione di spazi pubblici, all'effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni contenute nel presente regolamento, con particolare riferimento ai procedimenti accertativi, recuperi e rimborsi ed il Regolamento approvato delibera C.C. n. 57 del 13.12.2010 per la disciplina degli impianti di pubblicità e altri mezzi pubblicitari.

Articolo 2 Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, o all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di spazi pubblici, limitatamente alla superficie comune, quindi nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.

Articolo 3 Classificazione del Comune e suddivisione del territorio

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento in base alla popolazione residente e ai dati statistici ufficiali, il Comune di Carpenedolo appartiene alla Classe dei Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti, cui corrisponde la tariffa standard di euro 40,00 per l'occupazione, prevista dall'art. 1 comma 841 della Legge 160/2019.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie il territorio comunale in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile viene suddiviso in due categorie, ordinaria e speciale come individuate **nell'allegato A**.

3. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile viene suddiviso in due categorie, prima e seconda come individuate **nell'allegato A**.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 4 Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente regolamento si definisce:
 - suolo pubblico, spazi ed aree pubbliche: qualsiasi spazio ed area pubblica, anche soprastante e sottostante il suolo, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che ne consente un uso particolare con conseguente compressione del diritto di godimento generalizzato della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Qualsiasi area privata gravata da servitù di pubblico uso, passaggio, essendo soggetta al regime del demanio pubblico ai sensi dell'art. 825 del Codice Civile. La servitù di pubblico uso, consiste nel comportamento del proprietario nel mettere volontariamente e con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, al fine di soddisfare una esigenza comune ai membri di tale collettività indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti alla collettività al fine di transitarvi liberamente. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situazioni all'interno di centri abitati di comuni individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n°285;
 - messaggio pubblicitario: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso in luoghi pubblici, aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuoverne l'immagine, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro; attuata attraverso specifici supporti e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992 e succ.ve modificazioni);
 - commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - mercato: l'area pubblica composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più giorni, o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio e/o la somministrazione di alimenti e bevande;
 - posteggio di mercato: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - soggetto gestore: il soggetto al quale è affidata la gestione del servizio.

Articolo 5 Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, nominato con deliberazione della Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è il soggetto gestore.

Articolo 6 Soggetto attivo e soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune di Carpenedolo dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione, o con chi effettua abusivamente la diffusione del messaggio pubblicitario.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, tutti sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del codice civile.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 7 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 8 Tipologia delle occupazioni e degli impianti pubblicitari

1. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiore a 90 giorni e le diffusioni di messaggi pubblicitari per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni;
 - b) sono temporanee o giornaliere le diffusioni di messaggi di durata inferiore alle casistiche sopra indicate .
2. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 9 Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, studio di arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 10 Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli di proprietà privata il canone è dovuto se il messaggio pubblicitario è riportato più di due volte o se almeno un messaggio supera la superficie di mq 0,50. Il canone è calcolato in misura forfettaria dipendente dalla portata complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione secondo i coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 11 Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura stabilita dalla delibera della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura stabilita dalla delibera della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita dalla delibera della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, il canone nella misura stabilita dalla delibera della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe

Articolo 12 Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50 per cento:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 13 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

Articolo 14 Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 15 Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, o delle misure definite nella delibera della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, in caso di mancata approvazione, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze individuate nell'allegato A) del presente Regolamento, sono classificate in "categoria speciale", tutte le restanti strade, vie o piazze sono classificate in "categoria ordinaria".
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è definito per ogni categoria di appartenenza, e tipologia di esposizione, secondo i seguenti criteri:
 - a) superficie fino ad 1 mq;

- b) superficie superiore a 1 mq e fino a 5 mq;
- c) superficie superiore a 5 mq. e fino a 8 mq;
- d) superficie superiore a 8 mq.

6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato secondo i precedenti commi è maggiorato applicando i coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.

Articolo 16 Domanda di autorizzazione - dichiarazione

1. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere annuale che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è resa disponibile sul sito web del comune e/o del soggetto gestore.
2. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche, la domanda, contenente i diversi elementi, può essere unica.
3. Al fine di semplificarne la formulazione il Comune o il soggetto che gestisce il canone, predispone e distribuisce modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui avviene l'integrazione richiesta. Nel caso di mancata integrazione nei termini assegnati, si procede all'archiviazione della domanda.
5. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo con il rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego.
6. La domanda di autorizzazione è sostituita da una dichiarazione da presentare prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - locandine;
 - pubblicità su autoveicoli;
 - tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice Strada (DPR 285/1992).
7. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso. La dichiarazione deve essere presentata con le modalità previste, anche tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
8. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione. L'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 17 Rilascio del provvedimento di concessione-autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione dei proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario, le prescrizioni e i richiami al vigente regolamento. E' prevista la possibilità di rilascio di provvedimento unico di concessione, per l'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria e l'occupazione del suolo pubblico.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento di tutti gli adempimenti imposti e previsti dal provvedimento amministrativo. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente per periodi pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 18 Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato attraverso i sistemi di previsti dalle norme vigenti.
2. Il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi ed il versamento va effettuato al momento del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il **30 aprile** di ciascun anno.
5. Il canone di ogni anno, qualora sia di importo superiore ad euro 1.000,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 30 aprile, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 30 dicembre, previa presentazione entro il 31 marzo dell'anno di competenza di idonea comunicazione. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi.
7. Su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà può essere concessa la rateazione.

Articolo 19 Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso o la compensazione di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Il provvedimento di rimborso o compensazione viene emesso nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

3. Non si fa luogo al rimborso di importi inferiori ad euro 10,00.

Articolo 20 Rimozione anticipata

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, esclusi ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta al titolare provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e dovrà comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
3. Ove il titolare non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 21 Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.

Articolo 22 Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune o il soggetto gestore, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 23 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché tutte le affissioni effettuate da soggetti non autorizzati.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera annuale la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune o il soggetto gestore con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 24 Sanzioni - Indennità - Maggiorazioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10 per cento. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, il canone dovuto è maggiorato di un'indennità pari al 50 per cento dello stesso.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune o il soggetto gestore può procedere alla immediata rimozione d'ufficio, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune o il soggetto gestore, decorso il termine ultimo per il pagamento, attiverà le procedure per la riscossione coattiva.

Articolo 25 Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati ai sensi della normativa vigente con particolare riferimento alla procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Non si dà luogo ad emissione di accertamento quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera euro 10,00.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 26 Tipologia degli impianti destinati alle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq 118,00 corrispondente al 30 per cento della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari mq 276,00 corrispondente al 70 per cento della superficie disponibile.

Articolo 27 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Carpenedolo costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 28 Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 29 Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del soggetto gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la

decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, ne verrà data tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune e/o il soggetto gestore rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune e/o soggetto gestore sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste entro le 24 ore successive alla commissione od entro le 48 ore successive se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita in euro 30,00.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 30 Riduzioni

1. La riduzione del canone nella misura del 50 per cento, sulle pubbliche affissioni è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10 per cento del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 31 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Carpenedolo e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32 Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale è quella prevista dalla tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per commissioni in numero inferiore a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti ciascuno da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti costituiti ciascuno da oltre 12 fogli;
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 30 per cento della superficie disponibile.
5. Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 33 Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità previste dalla normativa.

Articolo 34 Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.

3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'art 20 del presente Regolamento.
4. il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto abusivo di formato 70 x100 è stabilito in euro 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto rimosso o coperto.

Articolo 35 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 36 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree pubbliche con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune di Carpenedolo.

Articolo 37 Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico, ai fini del presente regolamento, si dividono in:
 - permanenti: sono le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - temporanee sono le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione/autorizzazione è inferiore all'anno;
 - temporanee occasionali quali :
 - a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e di ricorrenze religiose e civili;
 - b) le occupazioni di durata non superiore a 4 ore con attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperture, per manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi e l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione;
 - c) le occupazioni fino a mq 10 e di durata non superiore a 24 ore, effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione.
 - d'urgenza: in caso di comprovata urgente necessità, è consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzativo, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzioni di lavori che non consentono indugio alcuno, purché venga presentata entro il primo giorno lavorativo successivo la domanda di occupazione. In mancanza della domanda, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo e il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

Articolo 38 Occupazioni non assoggettate

1. Non sono assoggettate all'applicazione del canone, nei limiti precisati per ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni simile infisso di carattere

- stabile sporgente da filo muro quali ad esempio, scale di accesso e gradini previsti nel permesso edilizio;
- b) le occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - c) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - d) i passi carrabili in genere;
 - e) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - f) la segnaletica, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative al trasporto pubblico;
 - g) i dissuasori di sosta, para-pedonali e paracarri;
 - h) le occupazioni effettuate da:
 - veicoli in sosta per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tali operazioni e comunque non superiore ai 30 minuti;
 - veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati;
 - veicoli da noleggio con conducente nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - i) le occupazioni occasionali;
 - j) le occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, purché non siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano poste in contenitori che possano essere facilmente rimossi; altre occupazioni con elementi permanenti di arredo urbano, specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretti e simili;
 - k) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote , a titolo esemplificativo e non esaustivo: biciclette;
 - l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici dati in concessione nei casi in cui, al termine della stessa, ne sia prevista la devoluzione gratuita al Comune;
 - m) le occupazioni effettuate dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani, se autorizzati dal Comune (Green Box);
 - n) le occupazioni con cassette di raccolta postale;
 - o) le occupazioni per commercio itinerante;
 - p) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, l'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;
 - q) le occupazioni per manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale;
 - r) le occupazioni realizzate da associazioni, enti, pro loco regolarmente costituiti, effettuate in attuazione di piani di animazione posti in essere sulla base di specifica concertazione con il Comune;
 - s) le occupazioni previste nell'ambito di manifestazioni di rilevante interesse comunale patrocinate dal Comune, salva diversa specificazione al rilascio del patrocinio;
 - t) le occupazioni realizzate dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 6 della Legge quadro sul volontariato n. 266/91 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Regionale ai sensi dell'art. 7 L. n. 383/2000. L'esenzione si estende anche alle occupazioni finalizzate ad attività di vendita e/o somministrazione, a condizione che tali attività risultino strettamente sussidiarie e strumentali rispetto alle finalità statutarie.

Articolo 39 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate abusive anche le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione e quelle che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione o dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione. Viene disposta a carico degli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici; trascorso inutilmente il termine assegnato, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti delle spese relative.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Ai fini dell'applicazione del canone, maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
6. All'occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

Articolo 40 Disciplina di occupazioni particolari

1. Occupazioni per installazione dei circhi equestri, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
Per le occupazioni effettuate per l'installazione dei circhi equestri, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, si rimanda alla disciplina approvata deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 25.10.2017 "Regolamento comunale per la concessione di aree pubbliche per i circhi equestri e spettacoli viaggianti", il quale dispone all'art 9 che la richiesta va presentata esclusivamente in via telematica allo Sportello Unico attività produttive. Per quanto non disciplinato relativamente al pagamento del canone di occupazione suolo dovuto annualmente, si fa rimando alle disposizioni inserite nel presente regolamento.
2. Occupazione con impianti stradali di distribuzione carburanti.
Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza allo Sportello Unico Attività Produttive per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti stradali di distribuzione carburanti.
Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dall'Amministrazione.
La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre

strutture ed impianti di servizio.

I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

3. Attività Edilizia

Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe di 1^a categoria, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione.

4. Occupazioni temporanee cantieri stradali posa condutture

Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle occupazioni decorre dall'inizio dell'occupazione fino ai ripristini con completa liberazione della sede stradale.

5. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo servizi di pubblica utilità

Per le occupazioni del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di **Euro 1,50**.

In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto, non può essere inferiore a **Euro 800,00**. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti, e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 41 Procedimento amministrativo - Domanda di occupazione

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare almeno 15 giorni prima del periodo richiesto, la domanda, in forma telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica presente sul portale istituzionale dell'Ente, nelle sezioni dedicate ai cittadini ed agli operatori esercenti attività d'impresa o associazioni, in base alla casistica.
2. La domanda deve riportare tutte le informazioni necessarie alla determinazione del canone, se carente il responsabile del procedimento ne richiede l'integrazione, se non pervengono le integrazioni nei termini assegnati, la domanda viene archiviata.
3. Qualsiasi variazione all'occupazione è soggetta alla presentazione di idonea domanda di variazione.
4. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica anche la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
5. Per le occupazioni occasionali di cui all'art 37 comma 1 sub 3 lettere a), b), c) l'autorizzazione/concessione si intende accordata a seguito della trasmissione, almeno cinque giorni prima dell'occupazione, della domanda di cui al comma 1, senza che sia previsto il riscontro dell'Ente, che notificherà solo l'eventuale diniego.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, da parte di soggetti diversi e non in accordo tra loro, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Locale e/o Ufficio Tecnico, che provvederanno ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza ed in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 42 Diritti di istruttoria - d'urgenza – sopralluoghi e depositi cauzionali

1. Vengono determinati dalla Giunta Comunale i seguenti diritti e spese:
 - diritti di istruttoria;
 - spese per sopralluoghi;
 - diritti di urgenza dovuti nel caso di mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 41 comma 1 o ricorrano le condizioni di cui e all'articolo 43 comma 4.
2. Le somme versate a norma del presente articolo non sono soggette a rimborso nel caso di mancata occupazione.
3. Per le occupazioni che riguardano lo svolgimento di lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al patrimonio pubblico o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, viene richiesto a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, il versamento di un deposito cauzionale o garanzia fideiussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi, di importo pari al valore del danno potenziale arrecabile stabilito dal Comune e comunque non inferiore ad euro 5.000,00.
4. Il deposito cauzionale sarà svincolato, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

Articolo 43 Istruttoria

1. Ai fini dell'istruttoria, ricevuta la domanda, l'ufficio competente provvede all'esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata, richiedendo, se del caso, regolarizzazioni o integrazioni che devono essere effettuate dal richiedente, a pena di archiviazione della domanda, entro trenta (30) giorni dal ricevimento dalla richiesta.
2. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
3. Le domande di occupazione presentate ai sensi dell'articolo 41 sono assegnate agli uffici competenti che provvedono ad acquisire i pareri in ordine alla viabilità e safety-security dalla Polizia Locale, la quantificazione del canone dall'area tributi, ogni altro eventuale parere necessario ai fini dell'istruttoria anche da enti esterni, ed a rilasciare l'atto di concessione o autorizzazione, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data di avvio dell'occupazione richiesta.

4. Nel caso in cui il richiedente non rispetti i termini di presentazione e/o abbia la necessità di ottenere il rilascio del provvedimento prima di 15 giorni, è tenuto al versamento dei diritti d'urgenza, determinati con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento ne richiede il pagamento da parte del soggetto che ha presentato la domanda a favore dell'Ente o soggetto terzo dall'Ente in caricato e reso noto al richiedente. Il pagamento di questi costi condizionano il rilascio dell'autorizzazione a cui si riferiscono.

Articolo 44 Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti, ovvero delle altre spese relative al procedimento;
 - c) versamento del deposito cauzionale, ai sensi del regolamento di manomissione suolo;
 - d) pagamento del canone, o della prima rata, come stabilito dal presente regolamento.
2. L'atto di concessione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e deve contenere i nominativi degli utilizzatori del suolo o spazio pubblico, oltre a tutti i dati utili ad identificare:
 - durata, ubicazione dell'occupazione e tipo di utilizzo;
 - superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - adempimenti ed obblighi posti a carico del concessionario, ivi compresi la costituzione del deposito cauzionale, il versamento dei diritti e rimborsi spese;
 - l'obbligo di corrispondere il canone di occupazione alle scadenze indicate, se non già integralmente versato prima del rilascio della concessione.
3. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori per un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento.
4. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del Canone.
5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 45 Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione.

Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune e/o soggetto gestore, che in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato

Articolo 46 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di voltura.

Articolo 47 Proroga e rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 48 Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale.

Articolo 49 Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 50 Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al valore intero superiore. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
7. Per la misura dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

Articolo 51 Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone va effettuato all'atto del rilascio/consegna dell'autorizzazione/concessione, attraverso i sistemi di pagamento previsti dalle norme vigenti.
2. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone va effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 1.000,00 è ammesso il versamento nell'anno in rate aventi scadenza 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre. La richiesta di attuare il pagamento rateale come sopra va presentata entro il 30 aprile dell'anno di competenza. Nel momento del rilascio/consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, il canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo e suddiviso in dodicesimi ed il versamento deve essere effettuato al momento della consegna del provvedimento.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui all'art 40 comma 5 del presente regolamento, il versamento del canone va effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, in un'unica soluzione.
4. Gli importi dovuti vanno arrotondati all'euro per eccesso. Non si fa luogo al pagamento del canone se l'importo è pari o inferiore ad euro 5,00.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi

calamità e/o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. Nel caso di occupazioni realizzate da pubblici esercizi ed esercizi di vicinato su aree interessate da cantieri per opere pubbliche di durata superiore a 6 mesi continuativi, il Comune può deliberare la sospensione o il differimento dei termini di versamento del canone, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
7. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal concessionario, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del soggetto al pagamento rateale.

Articolo 52 Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 45, relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario.

Articolo 53 Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 54 Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso o la compensazione di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

2. Il provvedimento di rimborso o compensazione viene emesso nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.
3. Non si fa luogo al rimborso di importi inferiori ad euro 10,00.

Articolo 55 Sanzioni - Indennità - Maggiorazioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30 per cento, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10 per cento. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30 per cento.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al 50 per cento del canone dovuto.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune e/o il soggetto gestore, può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto gestore che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili.

Articolo 56 Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate, sono effettuati ai sensi della normativa vigente con particolare riferimento alla procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera euro 10,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 57 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Per le concessioni dei posteggi destinati al mercato settimanale si rimanda alla disciplina approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2016 ad oggetto: "Regolamento Comunale del commercio su area pubblica".
3. Per le occupazioni dei posteggi destinati al mercato agricolo, si rimanda alla disciplina approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 15.10.2009 e successive modifiche di cui alle deliberazioni n. 20/2010 e n. 32/2014.
4. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.
5. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in modo continuativo sono soggetti alla concessione di area pubblica con apposito atto formale, il canone dovuto sarà proporzionale ai metri quadri di superficie occupata, alla tariffa applicata per tipologia di occupazione ed alla durata della stessa.
6. Per i cosiddetti "spuntisti" è previsto il pagamento del canone in misura fissa forfetaria, definita con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale, la quietanza dell'avvenuto pagamento sostituisce il rilascio formale della concessione.
7. Coloro che esercitano il commercio con occupazioni effettuate in occasione di fiere, manifestazioni, mercatini, attività culturali, sportive, sociali e politiche, devono presentare la domanda almeno cinque giorni prima dell'occupazione. Il versamento del canone dovuto sostituisce il rilascio formale della concessione. L'ente notificherà solo l'eventuale diniego.

Articolo 58 Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione e per la tariffa, con il coefficiente moltiplicatore stabilito dalla delibera della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è previsto nella misura stabilita dalla delibera della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, il canone è previsto nella misura stabilita dalla delibera della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
4. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 59 Pagamento del canone

1. Il canone annuo è da corrispondere in due rate semestrali anticipate, totalmente o parzialmente a seconda della data di emissione, con scadenza 15 maggio e 15 ottobre di ogni anno. Il versamento avviene previa emissione dei moduli di pagamento IUV, o altro sistema di pagamento previsto dalla norma, da prevedersi comunque almeno 15 giorni prima della rispettiva scadenza. In caso di invio tardivo, la scadenza è automaticamente prorogata di numero di giorni pari al ritardo dell'invio.
2. Gli importi dovuti vanno arrotondati all'euro per eccesso, non si fa luogo al pagamento del canone se l'importo è pari o inferiore ad euro 5,00.
3. In caso di subingresso intervenuto prima dell'emissione della rata semestrale sarà emesso canone pro quota ad ogni concessionario; in caso il subentro avvenga dopo l'emissione del modulo di pagamento, la regolazione avverrà direttamente tra i due soggetti.
4. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.
5. E' consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 15 aprile, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre qualora l'importo dovuto sia superiore ad euro 1.000,00.
6. Per le occupazioni di cui al comma 6 del precedente articolo 57, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità e/o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
8. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal concessionario, che si impegna a versare le somme dovute. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del soggetto al pagamento rateale.
9. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare, e ove ciò non avvenga si considera abusiva. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 60 Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso o la compensazione di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Il provvedimento di rimborso o compensazione viene emesso nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

3. Non si fa luogo al rimborso di importi inferiori ad euro 10,00.

Articolo 61 Sanzioni - Indennità - Maggiorazioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30 per cento, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10 per cento. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30 per cento.
3. Per le occupazioni abusive, il canone dovuto, è maggiorato di un'indennità pari al 50 per cento dello stesso.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune o il soggetto gestore, può procedere alla loro immediata rimozione d'ufficio, avviando le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 62 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto gestore che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili.

Articolo 62 Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati ai sensi della normativa vigente con particolare riferimento alla procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Non si dà luogo ad emissione di accertamento quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera euro 10,00.

Articolo 63 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Capo si applicano, le disposizioni di cui al Capo IV.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 64 Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
2. Nelle more dell'applicazione del presente Regolamento il canone per l'occupazione del suolo pubblico, l'imposta di pubblicità ed il canone sulle pubbliche affissioni viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020, salvo successivo congruaggio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 Settembre 2021.
3. Sono disapplicati dalla data del 1 gennaio 2021 il Regolamento relativo all'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ed il Regolamento relativo all'imposta di pubblicità, salvo che per gli adempimenti pendenti per gli anni di competenza fino al 2020, sono disapplicate tutte le altre norme regolamentari contrarie o incompatibili con il presente regolamento.
4. Si applicano le norme contenute nel presente Regolamento, alle concessioni e autorizzazioni rilasciate, anteriormente alla data di approvazione del presente Regolamento, ivi comprese quelle relative al pagamento del canone.
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali.
6. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CAPO II –III del presente Regolamento</p> |
|---|

CATEGORIA ORDINARIA comprende tutte le strade del territorio comunale, ad eccezione delle vie comunque denominate collocate sul tratto Statale Asolana

CATEGORIA SPECIALE comprende esclusivamente la strada Statale Asolana

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO CAPO IV – V del presente Regolamento</p> |
|---|

PRIMA CATEGORIA comprende tutte le strade del perimetro abitato con esclusione delle località sotto indicate, incluse nella seconda categoria;

SECONDA CATEGORIA comprende le località Lame, Tezze, Taglie, Livelli, Ravere, Gerole Lametta, Sant'Apollonia.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.